

STATUTO

LA TARTARUGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA VIA VIELLA
MUNICIPIO 4

Numero REA: NA - 1084026

Codice fiscale: 92040680636

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

Dott. Nicola Capuano
Dott. Ludovico Mario Capuano
N o t a i
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

Allegato B all'atto n.ro 6966 della Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"LA TARTARUGA società cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Marigliano, la società cooperativa denominata "LA TARTARUGA società cooperativa sociale".

Art. 2 - Durata

1. La società cooperativa ha durata illimitata e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La società cooperativa ai sensi dell'art. 1 della legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla

lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, il Consiglio di Amministrazione deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita all'articolo precedente, non che i requisiti e gli interessi dei soci, la società cooperativa ha come oggetto:

L'elaborazione elettronica di dati contabili, fiscali, amministrativi e del lavoro;

La predisposizione di dichiarazioni di qualsivoglia natura da inoltrare alle amministrazioni pubbliche e in particolare all'amministrazione finanziaria;

L'organizzazione di banche dati;

L'assistenza di carattere amministrativo ad imprese e privati per la richiesta,

l'istruttoria e la concessione di finanziamenti;

L'erogazione di servizi di supporto ai professionisti, loro studi e clienti al

fine di garantire l'espletamento di adempimenti ed obblighi normativi quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, gli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, privacy e antiriciclaggio;

Servizi di supporto e di assistenza hardware e software ad istituzioni universitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad enti, relativamente alle attività amministrative, contabili, fiscali e del lavoro;

Servizi di supporto nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione, nella promozione di percorsi formativi tenuti dalle istituzioni universitarie, da istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Enti pubblici e privati;

Servizi di assistenza alle aziende nella gestione e pianificazione delle attività nonché assistenza in incarichi giuridici e fiscali, con esclusione della rappresentanza innanzi alle autorità di legge;

Servizi di assistenza nelle fasi di liquidazione delle aziende o assistenza nelle fasi di gestione delle procedure fallimentari;

Servizi di gestione ed amministrazione del personale sia di Enti pubblici che di privati per la ottimizzazione della struttura e dei processi organizzativi, l'analisi delle performance, individuazione di metodologie e strumenti di sviluppo delle risorse umane;

La creazione e gestione di un centro studi e servizi a supporto dell'attività professionale esercitata in generale dai soci e in particolare all'attività di consulenza finanziaria, amministrativa, contabile, legale e fiscale;

La locazione di immobili di proprietà o in leasing, edifici o porzioni di edifici, alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni, centri commerciali;

Locazione temporanea o di lungo termine di attrezzature d'ufficio, hardware

e software dedicati per studi professionali o software generici, di proprietà o detenuti ad altro titolo;

La promozione e gestione di attività di aggiornamento e di formazione su materie di interesse diretto o indiretto dei soci, loro praticanti, dipendenti e collaboratori di studio, anche attraverso la ricerca di collegamenti sistematici con università, istituzioni scolastiche, istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni ed ogni altro organismo o ente, l'organizzazione e promozione di eventi di carattere culturale, ricreativo, nonché manifestazioni di intrattenimento;

Creare luoghi di aggregazione e di approfondimento culturale, ponendo particolare attenzione agli stili di vita;

Favorire la diffusione di valori etici e morali nei giovani, insiti nelle tradizioni del territorio, per l'acquisizione di una responsabile capacità di scelta del proprio stile di vita.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme

modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori che per loro capacità effettiva di lavoro prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto

della società cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

soci volontari che prestano attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la società cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

La delibera di ammissione dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa;

la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità

e con gli effetti previsti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

l'indicazione della categoria cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle richieste non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Diritti e obblighi del socio

I soci hanno diritto di: partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla elezione delle cariche sociali;

usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi alla gestione sociale;

ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

il capitale sottoscritto;

la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della

domanda di ammissione;

il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della società cooperativa;

osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società cooperativa.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società cooperativa o

l'attività di volontariato presso la stessa;

decorsi due anni con un preavviso di tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla società cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o inerenti al rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni

adottate dagli organi sociali;

che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;

che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla contestuale comunicazione del provvedimento e annotazione sul libro soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente

versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati 1. La società cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo a un'apposita riserva indisponibile.

La società cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione

mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro 300,00 (Euro trecento) euro né superiore ai limiti di legge;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

dalla riserva straordinaria indivisibile;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 - Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 2 dell'art. 2364 codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;

a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92;

a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina dell'organo amministrativo;

la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

le deliberazioni di cui all'art. 17 dello statuto;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le

decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 20 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi

l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento della decisione;

il contenuto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro

contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 - Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data

e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 19 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 23 - Elezione cariche sociali

1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vicepresidente, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La società cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione con un minimo di tre membri composto dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di consiglieri variabile da uno a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del presidente o vicepresidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della società cooperativa può essere affidata anche a

soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.

Art. 27 - Competenze e poteri degli amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte

nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta del Presidente del Consiglio di amministrazione o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 - Compensi agli amministratori

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 31 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 32 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, se nominato nei casi previsti dalla legge o altrimenti, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al collegio sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal

caso esso deve essere integralmente composti di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18, lett. c);

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/92.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti

tra la società cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici se verranno

costituiti.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

È vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società cooperativa.

Con la cessazione della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 18, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Antonio Sapio

Anna Buonincontri

Pasquale Monda

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo